



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 50

1^a COMMISSIONE PERMANENTE (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

245^a seduta: martedì 24 settembre 2024

Presidenza del presidente BALBONI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(902) **BALBONI e altri.** – *Modifica all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante l'istituzione dell'albo nazionale delle guardie particolari giurate*

(119) **Elisa PIRRO.** – *Disposizioni in materia di guardie private giurate*

(1008) **Nicoletta SPELGATTI e altri.** – *Disciplina delle attività di sicurezza sussidiaria svolte da soggetti privati*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 3

(794) **Tilde MINASI e altri.** – *Elargizioni e benefici in favore delle vittime dell'incuria nella gestione dei beni strumentali all'erogazione di servizi pubblici e di interesse economico generale*

(868) **BASSO e altri.** – *Disposizioni in favore delle vittime dell'incuria nella gestione di infrastrutture e servizi di trasporto*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Adozione di un testo unificato)

PRESIDENTE Pag. 3, 4

BASSO (PD-IDP) 4

SPINELLI (FdI), relatrice Pag. 4

(370) **Daisy PIROVANO e altri.** – *Istituzione dell'Osservatorio nazionale per il sostegno e il supporto psicologico del personale delle Forze di polizia*

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 4

OCCHIUTO (FI-BP-PPE), relatore 4

PIROVANO (LSP-PSd'Az) 4

(1178) **Deputato BATTILOCCHIO e altri.** – *Istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane, approvato dalla Camera dei deputati*

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 5

(88) **Valeria VALENTE e altri.** – *Norme per la promozione dell'equilibrio tra i sessi nelle autorità indipendenti, negli organi delle società a controllo pubblico e delle società quotate e nei comitati di consulenza del Governo*

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 5, 6

SPINELLI (FdI), relatrice 5

VALENTE (PD-IDP) 6

ALLEGATO (contiene i testi di seduta) 7

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori

Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.

I lavori hanno inizio alle ore 14,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(902) BALBONI e altri. – *Modifica all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante l'istituzione dell'albo nazionale delle guardie particolari giurate*

(119) Elisa PIRRO. – *Disposizioni in materia di guardie private giurate*

(1008) Nicoletta SPELGATTI e altri. – *Disciplina delle attività di sicurezza sussidiaria svolte da soggetti privati*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 119, 902 e 1008, sospesa nella seduta antimeridiana del 17 settembre.

Propongo di rinviare l'inizio della discussione generale alla prossima settimana e di fissare in quell'occasione anche il termine per la presentazione degli emendamenti da riferire all'atto Senato 902 adottato come testo base.

Poiché non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Rinvio il seguito della discussione congiunta del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

(794) Tilde MINASI e altri. – *Elargizioni e benefici in favore delle vittime dell'incuria nella gestione dei beni strumentali all'erogazione di servizi pubblici e di interesse economico generale*

(868) BASSO e altri. – *Disposizioni in favore delle vittime dell'incuria nella gestione di infrastrutture e servizi di trasporto*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Adozione di un testo unificato)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 794 e 868, sospesa nella seduta antimeridiana del 17 settembre.

Do la parola alla senatrice Spinelli, relatrice, per illustrarci il lavoro che ha compiuto. Se non ricordo male, infatti, nel corso dell'ultima seduta ci eravamo lasciati con l'intesa che avrebbe dovuto interloquire con tutti i rappresentanti dei Gruppi per trovare un accordo su un testo sul quale convergere. L'auspicio di tutti noi, infatti, era di arrivare a un voto unanime (o quasi) della Commissione.

SPINELLI, *relatrice*. Signor Presidente, questo lavoro è stato fatto, tutti i Gruppi hanno concordato un testo unificato, pubblicato in Allegato al Resoconto, condiviso anche con il Governo e con il Comitato che l'aveva proposto.

Preciso che erano già state svolte alcune audizioni, quindi mi chiedo se ne siano necessarie altre.

BASSO (*PD-IDP*). Signor Presidente, vorrei ringraziare la relatrice per il lavoro di sintesi che ha fatto, che – come lei auspicava – mette insieme le due proposte arrivate e soprattutto coinvolge il Comitato ricordo delle vittime del ponte Morandi, da cui era nata la richiesta di non avere solo un risarcimento, ma di introdurre uno *status* giuridico di riconoscimento, sperando che fatti di questo genere non accadano più, ma nella convinzione che sia giusto che lo Stato abbia una legge a salvaguardia delle vittime.

Come la relatrice, auspico anch'io che si possa procedere nella maniera più celere possibile, avendo già svolto delle audizioni che riguardavano i due testi di legge e avendo già condiviso con gli auditi il nuovo testo base. Mi auguro poi che si fissi nel più breve tempo possibile il termine per la presentazione degli emendamenti e che si proceda poi al voto del testo.

PRESIDENTE. Propongo di adottare il testo unificato come base per il seguito dell'esame e di fissare un termine molto breve per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno, alle ore 14 di domani, mercoledì 25 settembre.

Poiché non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

(370) Daisy PIROVANO e altri. – Istituzione dell'Osservatorio nazionale per il sostegno e il supporto psicologico del personale delle Forze di polizia

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 370, sospesa nella prima seduta del 30 gennaio. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Occhiuto.

OCCHIUTO, *relatore*. Signor Presidente, ritengo opportuno svolgere un breve ciclo di audizioni.

PIROVANO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, come prima firmataria del disegno di legge considero opportuno un ciclo di audizioni, purché siano in numero contenuto.

PRESIDENTE. Propongo, quindi, che siano auditi non più di due soggetti per Gruppo, da indicare entro le ore 12 di lunedì 30 settembre.

Poiché non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

(1178) Deputato BATTILOCCHIO e altri. – Istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1178, sospesa nella seduta del 18 settembre.

Ricordo che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno è scaduto alle ore 14 di oggi e che si potrà procedere alla relativa illustrazione nella seduta già convocata per domani, mercoledì 25 settembre, alle ore 14.

Poiché non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

(88) Valeria VALENTE e altri. – Norme per la promozione dell'equilibrio tra i sessi nelle autorità indipendenti, negli organi delle società a controllo pubblico e delle società quotate e nei comitati di consulenza del Governo

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 88.

Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Spinelli.

SPINELLI, *relatrice*. Signor Presidente, il disegno di legge in titolo, a prima firma della senatrice Valente, riproduce per intero il testo approvato dalla Commissione affari costituzionali del Senato nel corso della XVIII legislatura, al termine dell'esame dell'atto Senato n. 1785, presentato dalla senatrice Pinotti e sottoscritto da senatrici e senatori esponenti di tutti i Gruppi parlamentari.

La proposta intende colmare alcune lacune esistenti nel nostro Paese in tema di rappresentanza di genere.

Nel merito, la proposta si compone di sette articoli. L'articolo 1 definisce alcuni principi ispiratori dell'iniziativa legislativa. L'articolo 2 prevede che nella scelta dei componenti delle autorità indipendenti sia assicurato il rispetto del principio dell'equilibrio tra i sessi, in una misura che, nel caso più frequente di collegi composti da cinque membri, è di due quinti; ciò si applica anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato.

L'articolo 3 riguarda gli organi delle società a controllo pubblico. L'articolo 4 introduce il principio dell'equilibrio tra i sessi, sempre nella misura di due quinti, per i componenti dei comitati di consulenza del Governo, per i commissari straordinari e per le strutture della Presidenza del

Consiglio dei ministri. Il testo precisa che la durata di applicazione di questa disposizione, così come di quelle contenute negli articoli precedenti, è fissata in dieci anni, a partire dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 5 reca disposizioni di principio per le Regioni e le Province autonome, nonché per le università. L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria. Infine, l'articolo 7 dispone in ordine alla decorrenza del provvedimento.

Ci sono due punti evidenziati nella relazione. All'articolo 2, comma 1, con riferimento al principio di equità tra i sessi indicato, per la composizione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato andrebbe valutata l'opportunità di sostituire la misura di due quinti con quella di un terzo dei membri, considerato che l'articolo 23 del decreto-legge n. 201 del 2011 ne ha ridotto da cinque a tre il numero dei componenti.

Analogamente, per la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, di cui al comma 7 del medesimo articolo 2, andrebbe valutata l'opportunità di sostituire la previsione che non possono esservi più di cinque membri dello stesso sesso con quella di non più di tre membri dello stesso sesso, poiché anche in questo caso il decreto-legge n. 201 del 2011 ha ridotto da nove a cinque il numero totale dei componenti.

VALENTE (*PD-IDP*). Signor Presidente, che io ricordi, la proposta non prevedeva i due quinti; si proponeva che il numero dei componenti di ciascuno dei due sessi non dovesse essere inferiore a due. Intendo dire che la misura dei due quinti non ha valenza generale, ma si riferisce solo ai casi in cui gli organi delle società sono composti da cinque membri.

Ci tenevo a precisare che siamo partiti da un disegno di legge che prevedeva una suddivisione al 50 per cento, ma quando il numero dei componenti è dispari, dobbiamo precisare, per buonsenso, che tale suddivisione non si può praticare.

PRESIDENTE. Propongo di svolgere un breve ciclo di audizioni, fissando per le ore 12 di lunedì 30 settembre il termine entro cui indicare i nominativi dei soggetti da audire, nella misura di due per ciascun Gruppo.

Faccio presente che verrà messa a disposizione dei senatori la documentazione acquisita nella precedente legislatura.

Poiché non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 14,40.

ALLEGATO

**TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 794, 868**

NT

IL RELATORE

Benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale

« Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno la finalità di riconoscere, in coerenza con il principio solidaristico di cui all'articolo 2 della Costituzione, benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale. ».

« Art. 2.

(Fondo per iniziative di solidarietà a favore dei familiari delle vittime)

1. Ai fini di cui alla presente legge, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione pari a 7 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinato a iniziative di solidarietà a favore dei familiari delle vittime degli eventi dannosi individuati ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alla corresponsione di una speciale elargizione a favore dei membri della famiglia individuati ai sensi del comma 4 per ciascuna vittima dell'evento dannoso. L'elargizione è cumulabile con eventuali risarcimenti spettanti a qualunque titolo, compresi i risarcimenti a titolo di danno non patrimoniale.

3. I decreti di cui all'articolo 4, comma 1, possono individuare ulteriori iniziative di solidarietà sociale a favore dei familiari delle vittime, incluse misure integrative di sostegno al reddito, nelle more del collocamento a riposo, per famiglie in condizioni di bisogno, sentite le associazioni rappresentative dei familiari delle vittime, laddove presenti, cui si provvede nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 1. Ai fini di

cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può avvalersi di società *in house* mediante stipula di apposita convenzione a titolo gratuito, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. L'elargizione di cui al comma 2 è assegnata e corrisposta per ciascuna vittima al membro della famiglia individuato secondo il seguente ordine:

a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e ai figli se a carico;

b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio;

c) all'altra parte dell'unione civile ovvero alla persona stabilmente convivente legata da relazione affettiva ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76;

d) ai genitori;

e) a fratelli e sorelle se conviventi a carico;

f) a parenti o affini fiscalmente a carico nei tre anni antecedenti l'evento;

g) a fratelli e sorelle non conviventi.

5. In presenza di figli a carico della vittima nati da rapporti di convivenza ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, l'elargizione di cui al comma 2 è assegnata al convivente con lo stesso ordine di priorità previsto per i beneficiari di cui al comma 4, lettera a). ».

« Art. 3.

(Soggetti beneficiari)

1. Hanno diritto ai benefici di cui alla presente legge:

a) il coniuge, i genitori, i figli, nonché fratelli e sorelle di colui che abbia perso la vita in conseguenza degli eventi dannosi di cui all'articolo 4, nonché l'altra parte dell'unione civile ovvero la persona stabilmente convivente legata da relazione affettiva, ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76;

b) i parenti o affini che risultino fiscalmente a carico della persona deceduta nei tre anni precedenti l'evento;

c) chiunque subisca un'invalidità permanente superiore al 50 per cento per effetto delle lesioni riportate in conseguenza degli eventi dannosi di cui all'articolo 4.

2. Sono esclusi dai benefici di cui alla presente legge coloro che abbiano concorso alla produzione degli eventi medesimi ovvero abbiano concorso alla commissione di reati a questi connessi, ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale. ».

« Art. 4.

(Individuazione degli eventi dannosi)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli eventi dannosi, derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale, verificatisi tra la data del 13 agosto 2018 e la data di entrata in vigore della presente legge. Gli eventi dannosi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge che rientrano nell'ambito di applicazione di cui al primo periodo sono individuati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'evento dannoso.

2. Con i decreti di cui al comma 1 sono altresì definiti, per ciascun evento:

a) i soggetti che hanno diritto ai benefici della presente legge, individuati secondo i criteri dell'articolo 3;

b) l'elargizione spettante ai membri della famiglia, individuati secondo i criteri di cui all'articolo 2, comma 4;

c) le modalità di corresponsione dell'elargizione di cui alla lettera b) nel rispetto del limite delle risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 2, comma 1;

d) le ulteriori iniziative di solidarietà sociale di cui all'articolo 2, comma 3. ».

« Art. 5.

(Assunzioni dirette)

1. I soggetti di cui all'articolo 3 della presente legge godono del diritto al collocamento obbligatorio nei termini di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407. ».

« Art. 6.

(Borse di studio)

1. È autorizzata la spesa di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per la concessione di borse di studio riservate agli orfani e ai figli

delle vittime degli eventi dannosi individuati ai sensi della presente legge per ogni anno di scuola primaria e secondaria, di primo e di secondo grado, e di corso universitario. Tali borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale. ».

« Art. 7.

(Cittadinanza italiana)

1. Allo straniero coniuge, parte dell'unione civile, stabilmente convivente secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, figlio, genitore, fratello o sorella di vittime degli eventi di cui all'articolo 4 della presente legge, di cittadinanza diversa da quella italiana e regolarmente residenti in Italia al momento del decesso, può essere concessa la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, se residenti legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni al momento della concessione della cittadinanza. ».

« Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, pari a 7,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ».

« Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. ».

